

n. 31 – del 08/10/2019

## **Variazione Normativa ALBO DEI TECNICI**

A seguito del consiglio Federale FISIR del 5 ottobre u.s. si comunica la variazione dell'art 9 dell'Albo dei Tecnici.

Si porta la vecchia norma e la modifica attuale.

### **ATTUALE**

#### **Art. 9 – RIAMMISSIONE**

Gli insegnanti tecnici che perdano l'abilitazione per le cause previste alle lettere b) e c) del precedente art. 8, possono riottenerla:

- a. In caso di mancato rinnovo del tesseramento o decadenza per mancato aggiornamento per un massimo di quattro stagioni sportive, compresa quella del rientro: frequentando il corso del livello detenuto e superando il relativo esame.
- b. In caso di decadenza per più di quattro anni: frequentando il corso del livello immediatamente inferiore a quello detenuto e superando il relativo esame.

### **MODIFICA**

#### **Art. 9 – RIAMMISSIONE**

Gli insegnanti tecnici che perdano l'abilitazione per le cause previste alle lettere b) e c) del precedente art. 8, possono riottenerla:

- a. In caso di mancato rinnovo del tesseramento per un massimo di due stagioni sportive, pagando la quota relativa delle stagioni mancanti, oltre quella della stagione di riammissione, e una mora pari al 25% della tassa di tesseramento in corso;
- b. In caso di mancato rinnovo del tesseramento o decadenza per mancato aggiornamento per un massimo di quattro stagioni sportive, compresa quella del rientro: frequentando il corso del livello detenuto e superando il relativo esame.
- c. In caso di decadenza per più di quattro anni: frequentando il corso del livello immediatamente inferiore a quello detenuto e superando il relativo esame.



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Angelo Iezzi)